

## **TI\_GERICHTE 52.2001.412 vom 5. August 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-08-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2001.412](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.412)

FR: TI\_GERICHTE 52.2001.412 du 5 août 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2001.412 del 5 agosto 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 10**

della Legge federale sulle foreste (LFo), chi comprova un interesse degno di protezione può far accertare dal Cantone il carattere forestale di un fondo. La decisione d'accertamento del carattere forestale stabilisce se una superficie coperta o non coperta da alberi è considerata foresta oppure no e ne indica le coordinate, indicando in un piano l'ubicazione e l'estensione dei fondi interessati (art. 12 Ordinanza sulle foreste, OFo). Giusta l'art. 4 LCFo, il Consiglio di Stato decide sulla domanda di accertamento del carattere forestale di un fondo, ritenuto che esso può procedere d'ufficio (cpv. 2). Scopo della procedura è chiarire se un fondo o parte di esso adempia i presupposti per essere considerato bosco a' sensi della legislazione forestale (DTF 122 II 279). Per l'art. 2 LFo, si considera foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali, ritenuto che l'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. Sono pure considerate foreste i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve (cpv. 2). Non sono per contro considerati foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti. In applicazione dell'art. 1 LFo, l'art. 3 LCFo prescrive che una superficie coperta da alberi, che può svolgere funzioni forestali (funzione protettiva, sociale o economica: art. 1 LFo), è da considerare bosco quando abbia un'estensione di almeno 800 mq, una larghezza di almeno 12 m e un'età di almeno 20 anni. Determinante per stabilire se si tratti di bosco è il momento della decisione, ritenuto comunque che, può essere considerato bosco anche un fondo privo di alberi qualora le superfici siano state disboscate senza autorizzazione (DTF 120 Ib 342).

3. Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto. Costituiscono in particolare violazione del diritto l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa e l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto (art. 61 PAmm). Con il ricorso può essere impugnato ogni accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 62 PAmm). La superficie alberata di cui trattasi sorge ai margini di una vasta zona boschiva, sicché adempie i criteri quantitativi per poter essere qualificato bosco. A torto i ricorrenti sostengono che l'alberatura sul fondo di loro proprietà non sia bosco: in sede di sopralluogo è risultata l'esistenza di una fila di castani secolari (fotografie no 1 e 6), chiaramente visibili anche sulla fotografia aerea del 1971, che ben riproduce la situazione. Considerando questi alberi quale limite dell'area boschiva, la Sezione forestale ha fatto un uso corretto del proprio potere d'apprezzamento, sicché la decisione del Consiglio di Stato non viola il diritto. Per quanto riguarda poi la situazione dei due specifici punti indicati dai ricorrenti sulla planimetria doc. 4, va rilevato che nel punto B il limite del bosco è stato così stabilito

per l'esistenza di un castagno sicuramente centenario (fotografia no 1) il quale, come già precedentemente esposto, unitamente ad altri alberi della medesima specie e di analoga età, forma una linea continua che delimita chiaramente la zona boschiva (fotografia aerea del 1971). Altrettanto vale per parte S, dove è contestato che la protuberanza costituisca area boschiva (punto A della planimetria doc. 4): ebbene, si è constatata la presenza di cinque castagni secolari che, come ben risulta anche dalla documentazione fotografica, stante la loro ubicazione non possono essere considerati quale gruppo isolato di alberi ma devono essere considerati parte del bosco. Vero è che, tanto nei punti specifici contestati quanto nella rimanente area boschiva all'interno della recinzione, ad eccezione dei menzionati castagni e di alcune betulle non vi sono arbusti e manca la tipica vegetazione del sottobosco. Ciò è dovuto però al fatto che in tempi recenti il proprietario ha proceduto ad una radicale pulizia del sito, in precedenza inselvaticato, allo scopo di ripristinarne lo stato originale e renderlo pascolabile per le pecore. Questo fatto non è sufficiente per non considerarlo area boschiva, tanto più che, anche se lo si volesse considerare bosco pascolato, a norma di legge anch'esso sarebbe considerato bosco. Il fatto che, nell'ambito della compravendita del fondo di cui trattasi, la Sezione dell'agricoltura non abbia menzionato che la particella era parzialmente anche di natura boschiva non giova ai ricorrenti perché in quella sede si trattava unicamente di decidere se il fondo fosse soggetto alla LFDR, questione poi risolta affermativamente (doc. 2). Neppure può indurre a diversa conclusione che a registro fondiario il fondo non sarebbe indicato quale parzialmente boschivo, tale elemento non essendo di alcuna rilevanza (art. 2 LFo). Ancora una volta la decisione impugnata non viola il diritto. Ne discende che, nella misura in cui contesta l'accertamento del limite dell'area boschiva, il ricorso va respinto. 4. Per l'art. 699 CC, l'accesso ai boschi, alle selve ed ai pascoli e la raccolta di bacche selvatiche, funghi e simili cose sono concessi ad ognuno, secondo l'uso locale, riservate le disposizioni proibitive che l'autorità competente può emanare, limitatamente a certi fondi, nell'interesse delle colture. Questa norma permette quindi al pubblico un ampio accesso al bosco ed al pascolo. L'art. 699 CC tutela d'un lato gli interessi del singolo, dall'altro l'interesse pubblico, salvaguardando per la popolazione le necessarie aree di svago. Trattasi di una cosiddetta norma doppia, contenente prescrizioni di diritto privato e di diritto pubblico che l'amministrazione fa valere in via amministrativa, il privato mediante gli strumenti del diritto civile. L'art. 14 della Legge federale sulle foreste (LFo) impone poi ai cantoni di provvedere affinché la foresta sia accessibile al pubblico. In tal senso, l'art. 10 cpv. 1 LCFo statuisce che l'area forestale è accessibile a chiunque, vietando in particolare le recinzioni o altre costruzioni che ne limitano l'accesso. Giusta l'art. 43 LFo, è punito con l'arresto o la multa sino a 20'000 franchi, chi limita l'accessibilità della foresta. Inoltre, chi contravviene alle disposizioni federali o cantonali è tenuto al ripristino dello stato anteriore e al risarcimento del danno cagionato (art. 41 LCFo). Poiché, come visto, il bosco dev'essere accessibile al pubblico, è di principio vietato costruire recinzioni od ostacoli atti ad impedire la libera circolazione delle persone. 4.1. Per motivi di razionalità, giurisprudenza e dottrina ammettono eccezioni al divieto di recingere i boschi : "la regola da seguire è analoga a quella adottata nei casi in cui si vuole impedire il libero accesso ai pascoli (DTF 106 Ib 52 consid. 5). Secondo la giurisprudenza, in deroga al citato divieto si possono erigere steccati di dimensioni ridotte per impedire la fuga del bestiame, purché essi siano conformi all'uso locale (DTF 106 Ib 50/51; TUOR/SCHNYDER, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, X ediz., pag. 672; HAAB N 5, LEEMANN N 10 all'art. 699 CC)" (DTF 114 Ib238). Nella medesima decisione, il Tribunale federale constatava poi che " nel Cantone

Ticino i pascoli sono terreni liberi: non esiste il cosiddetto "Weidewald" (cfr. MEIER-HAYOZ, N 36 all'art. 699 CC). Per questo, per impedire al bestiame di scappare, non si cintano i boschi, ma i prati. Si costruiscono dei muretti che si possono scavalcare senza difficoltà, oppure si piantano dei pali nei quali si fanno passare dei fili dove eventualmente si può innestare la corrente elettrica per spaventare gli animali, impedendone così la fuga". Pertanto, la cinta eretta dall'insorgente con paletti metallici cementati nel terreno e rete metallica non può essere considerata conforme agli usi locali. Il ricorrente sostiene di aver eretto la recinzione di cui trattasi perché vi sono scoscendimenti tali da mettere in pericolo l'incolumità delle pecore che pascolano in zona e delle persone. Al proposito va rilevato che i luoghi scosci sono invero molto frequenti in tutto il Ticino, senza che sia mai sorto un uso locale nel senso di posare delle recinzioni, che sono solo sporadiche e questo senza che vi siano particolari problemi per persone e animali. Il fatto che, a detta del ricorrente, altri proprietari abbiano posato delle recinzioni all'interno del bosco, in modo altrettanto abusivo, non consente ovviamente di considerare tale agire quale uso locale. In considerazione di quanto precede, il ricorso va respinto. Tasse e spese sono poste a carico dei ricorrenti, secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 2, 3, 10 LFo, 12 OFo, 4, 41, 42 LCFo, 28, 43, 46, 61, 62 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, in complessivi fr. 1'000.-, sono carico dei ricorrenti in solido. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.